

Alfonso; conferma il privilegio n. 250 del libro X, due privilegi di Giovanna II del 1419 (v. lib. XI). Conferma inoltre i patti conclusi dai veneziani coi *secreti* di Trani, Bisceglia e Molfetta e con quelli di Giovinazzo, Monopoli e Bari, a cui si riferiscono gli articoli 1 a 4 dell'allegato D nel n. 232 del libro X, e che qui si riportano per intero. Conferma ancora che i veneziani abitanti in Trani non possano sbarcare sulla costa da Termoli a Brindisi le lor merci che in quella città, trattine i casi di fiera; sbarcandone in alcun altro luogo, vi paghino lo scalaggio di 12 grana per onza; da tal pagamento sono esenti i non dimoranti in Trani. Di tutti questi privilegi ecc. i veneziani godranno per un anno dopo che saranno revocati. Il re fa inoltre le seguenti nuove concessioni: il console veneziano sia giudice in tutte le cause civili; nelle criminali (sotto il qual titolo si intendano solo i delitti di lesa maestà e quelli che importano pena di sangue o di morte) giudichino i giudici regii. I debitori regnicoli dei negozianti veneziani, quando questi provino i crediti con documenti, siano costretti giudizialmente con procedura sommaria a pagare. Si determina quando le navi che frequentano le coste di Puglia debbano pagare il diritto di *balesta*. I veneziani non saranno tenuti a pagare dazi che sulle merci sbarcate nel regno. Pagando le dette navi il diritto detto *panatica*, non si obblighino a pagare sul biscotto che acquistano per loro uso. Essendo i veneziani esenti da qualsiasi imposta nel regno, meno quelle del re, si farà restituir loro quanto furono costretti a pagare alla città di Trani. I veneziani non siano obbligati a pagare che una sola volta il dazio sull'introduzione del ferro e dell'acciaio nel regno. Si provvederà in via giudiziaria alla restituzione ai medesimi di beni lor tolti *al tempo de la divisione* di Trani. Si restituisca, nel commercio al minuto delle stoffe, l'uso della misura di Trani. E questi suoi decreti il re significa alla regina Isabella sua moglie, ad Alfonso duca di Calabria suo figlio, suoi luogotenenti generali, ed ordina agli ufficiali regi tutti, e specialmente a quelli della Puglia, Capitanata e Terra di Bari, di curarne l'esecuzione e l'osservanza.

Dato in Pozzuoli per mano di Giovanni Pontano luogotenente di Onorato Caetani d'Aragona conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno. — Sottoscritto dal re, da Pascasio Garlon, N. A. de' Monti e da Antonello de' Petrucci.

92. — 1463, ind. XI, Maggio 5. — c. 83. — Per ovviare ai danni che recavano a Venezia i frequenti contrabbandi di sale da Cervia, dopo lunghe trattative, Paolo Bernardo savio del consiglio e Candiano Bollani savio di terraferma, procuratori del doge e della Signoria, ed Annibale di Costantino de' Cerboni da Castello procuratore di Malatesta Novello Malatesta signore di Cesena (procura in atti di Masio di Stefano not. imp. a Cesena) pattuiscono: Il Malatesta cede a Venezia tutti i suoi diritti sopra la città di Cervia e suo territorio, e sopra quelle saline. I *terratici* o fondi delle saline resteranno ai rispettivi proprietari, ma dovranno restare ad uso di saline. Il Malatesta si riserva sua vita durante la giurisdizione civile, il misto impero e la possessione della città e territorio di Cervia. La giurisdizione criminale e l'impero mero spetterà a Venezia. Dopo la morte di quel signore la republica gli subentrerà in tutti i diritti.